

COMUNE DI MARINEO**ORDINANZA N. 16 DEL 28-07-2016****IL SINDACO**

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Palermo, in data 20/072016 prot. n. 1139/SV con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località Luisa agro del Comune di Marineo con codice aziendale 046PA044 di proprietà del Sig. Panzica Francesca è stato segnalato un sospetto focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi 4.

- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.126
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,
VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988; n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;
VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333
VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000;
VISTA la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005;
VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;
VISTO il Regolamento CE n. 1266/2007;
VISTO il Regolamento CE n. 456/2012;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

L'istituzione di una zona di protezione nel raggio di 4 km dalla sede del focolaio.

E' fatto divieto di movimentare animali della specie Bovina ed Ovi-caprina al di fuori della zona di protezione.

La movimentazione degli animali di specie bovina ed ovi-caprina al di fuori della zona di protezione potrà avvenire solamente nelle ore diurne ed ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE del SERVIZIO Veterinario della ASP di Palermo.

ORDINA

Al Sig. _____ residente in Via _____ n. _____ del Comune di Marino, titolare dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
 2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
 3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
 4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
 5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
 6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica
 10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;
 11. Le infrazioni alla seguente Ordinanza, sono quelle previste dalla legge.
- IVV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Bach

sh